

La nozione di stabilimento nel nuovo Testo Unico Ambientale

Mauro Sanna

Momento cruciale della applicazione della disciplina degli scarichi industriali è la definizione del punto di controllo delle emissioni, cioè del punto in cui si deve procedere al prelievo dei campioni di acqua di scarico da sottoporre all'analisi per la verifica dei limiti tabellari.

A questo fine appare fondamentale comprendere come si debba intendere per stabilimento.

La definizione riportata al comma 1, lett. nn) all'articolo 74 prevede che per "stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento": si deve intendere: *tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.*

Tale definizione a prima vista appare del tutto chiara. Tenuto conto che nella lingua italiana per stabilimento si intende un "complesso di edifici appositamente attrezzati per una fabbricazione o lavorazione industriale" (dizionario della lingua italiana G. Devoto e G.C. Oli).

Conseguentemente poiché l'articolo 101 comma 3 prevede che *tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo, ne deriverebbe perciò che il prelievo dei campioni deve essere effettuato allo scarico terminale all'uscita dello stabilimento.*

Alla luce di quanto sopra appare però difficilmente comprensibile quanto è riportato nel medesimo testo normativo, in particolare agli articoli 101, comma 5, all'articolo 108, comma 5 e nell'articolo 125, comma 2.

L'articolo 101, comma 5, II parte prevede che *“non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.*

L'articolo 108, comma 5 prevede che *per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.*

Infine l'articolo 125, comma 2 prevede che *“nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:*

- a) *la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi”.*

In relazione al significato proprio di stabilimento, l'aggettivo "ciascuno" attribuito allo stabilimento, al fine di definire le modalità di controllo dello scarico, nell'ambito del comma 5 dell'articolo 101, e l'aggettivo "singolo" attribuito allo stabilimento per il cui scarico si richiede l'autorizzazione nell'ambito del comma 2 dell'articolo 125, non trovano infatti alcuna giustificazione.

Eguale di difficile comprensione appare quanto previsto al comma 5 dell'articolo 108, relativamente al punto di prelievo, in considerazione del fatto che come già evidenziato all'articolo 101, comma 3, è previsto che *tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.* Quindi non avrebbe alcun senso che questo principio fosse ribadito al comma 5 dell'articolo 108, in particolare per gli scarichi contenenti le sostanze previste dalla tabella 5, considerato che questo è già prescritto, per tutti i tipi di scarico, indipendentemente dalle sostanze in essi contenute.

A questo punto unica possibile spiegazione è che la nozione di stabilimento presente nel Nuovo Testo Unico, assume una diversa valenza in relazione alle sostanze che in esso sono prodotte, trasformate e utilizzate e conseguentemente alle sostanze che sono presenti nello scarico.

In relazione a quanto previsto dal Nuovo Testo Unico siamo perciò in presenza di tre tipologie di stabilimenti:

- stabilimenti in cui sono prodotte, trasformate e utilizzate e conseguentemente sono presenti nello scarico le sostanze di cui alla tabella 3A dell'allegato 5;
- stabilimenti in cui sono prodotte, trasformate e utilizzate e conseguentemente sono presenti nello scarico le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 o comunque le sostanze pericolose.

Sostanze che sono rappresentate da quelle previste dall'articolo 108, comma 1, che prevede che *le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la*

trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

- stabilimenti in cui sono prodotte, trasformate e utilizzate e conseguentemente sono presenti nello scarico le sostanze di cui all'allegato 8.

Tale tipo di stabilimento può comprendere di fatto anche le precedenti due tipologie di stabilimento. Infatti le sostanze della tabella 3A dell'allegato 5 e quelle della tabella 5 dell'allegato 5, sono tutte comprese tra quelle previste dall'allegato 8, che ne comprende anche altre, che pur se non pericolose sono comunque tali da determinare l'inquinamento delle acque e del suolo.

In conclusione può avvenire che in uno stabilimento di quest'ultima tipologia, siano contemporaneamente presenti tutte e tre le tipologie di stabilimenti.

Stabilimenti che secondo la lingua italiana sarebbe più precisa denominare impianti "l'insieme di strutture, apparecchi, attrezzature, congegni, ecc. concorrenti ad uno stesso scopo o indispensabili ad un determinato fine" (dizionario della Lingua Italiana, Devoto, Oli). L'impianto infatti è solo uno dei componenti dello stabilimento finalizzato ad uno specifico scopo, e quindi lo stabilimento, potrà risultare costituito da più impianti.

Perciò più propriamente, nel caso delle lavorazioni relative alla sostanze della tabella 3° e della tabella 5 dell'allegato 5, lo stabilimento potrebbe essere denominato impianto, che secondo quanto riportato nella lett. uu) dell'articolo 74, è definito: *l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto,*

l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.

Solo con questa lettura del termine stabilimento, quanto previsto all'articolo 101, all'articolo 108 ed all'articolo 46, può avere un significato compiuto.

Quindi in conclusione nell'ambito della normativa prevista dal Testo Unico Ambientale per stabilimento si deve intendere l'insieme degli impianti, presenti nell'ambito di altri "edifici ed installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni", in cui sono svolte "la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5".

Questa interpretazione del termine stabilimento, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 101, dall'articolo 108 e dall'articolo 125, ha delle rilevanti conseguenze sulle modalità di applicazione della normativa fissata dal Testo Unico Ambientale per quanto riguarda il punto di controllo degli scarichi, le modalità per il rispetto dei limiti di accettabilità e le modalità di richiesta dell'autorizzazione allo scarico.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 74/qq, che definisce i valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, gli scarichi derivanti dagli impianti contenenti le sostanze previste dalla tabella 5 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs., vengono infatti ad essere assoggettati ad una disciplina particolare:

- il rispetto dei limiti per le sostanze della tabella 5, dovrà avvenire, non solo allo scarico terminale dell'intero stabilimento, subito a monte della immissione del corpo ricettore, ma anche all'uscita dell'impianto specifico prima che questo singolo

- scarico vada a confluire nello scarico generale dello stabilimento, dopo che esso è stato assoggettato al trattamento di depurazione necessario (art. 108, comma 5);
- può essere richiesto che scarichi parziali contenenti le sostanze arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforati, composti organici dello stagno, sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere cancerogeno, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale (articolo 101, comma 4);
 - non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo questi scarichi parziali prima del loro trattamento per adeguarli ai limiti previsti (articolo 101, comma 5);
 - l'autorità competente, in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, siano separati da questi scarichi parziali (articolo 101, comma 5);
 - deve essere specificata nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, nella domanda di autorizzazione deve essere indicata:
 - a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;*
 - b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (125, comma 2).*

In relazione al rispetto dei limiti che per gli scarichi degli impianti che trattano sostanze pericolose, deve avvenire prima che essi si mescolino con altri scarichi che si generano dall'intero stabilimento, particolare rilievo ha quanto previsto dall'ultima parte del comma 5 dell'articolo 108, dove è prescritto che, nel caso che *per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del*

presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

Tavola A

Sostanze previste dalla tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere cancerogeno

- (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le Regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, il gestore del servizio idrico integrato può *adottare*, ai sensi dell'articolo 33, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

TAVOLA B

ALLEGATO 8

ELENCO INDICATIVO DEI PRINCIPALI INQUINANTI

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e relativi composti
8. Arsenico e relativi composti
9. Biocidi e prodotti fitosanitari
10. Materia in sospensione
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.)

AA: sostanze previste dall'elenco I dell'allegato alla Direttiva 76/464/CEE

AA: sostanze previste dall'elenco II dell'allegato alla Direttiva 76/464/CEE